

Gli elaborati progettuali devono essere presentati in triplice copia originale; su ciascun elaborato deve essere apposta la data e la firma del committente e del tecnico progettista, il quale deve apporre il proprio timbro professionale.

La documentazione tecnica deve essere costituita da:

- **Relazione tecnica illustrativa** dell'investimento proposto; questa deve contenere anche l'indicazione relativa alla previsione del diagramma temporale dei lavori e quella del tempo necessario (n° di mesi) che si reputa necessario per il loro compimento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del progetto. In detta relazione, inoltre, dovrà essere dettagliato il quadro economico relativo all'attuazione degli interventi previsti nel progetto.
- **Computo metrico-estimativo**. Deve essere stilato in maniera analitica e distinto per singole categorie di opere, di forniture e di noleggi. A tal fine si deve fare riferimento, per quanto possibile, ai prezzi unitari dei vigenti prezzari regionali delle Opere pubbliche e del Complemento al Prezzario Opere Pubbliche.
- **Preventivi**: a sostegno dei prezzi delle voci che non trovano riscontro nei suddetti prezzari, ed in particolare per la fornitura ed eventuale installazione di impianti tecnologici, di macchine e di attrezzature, devono essere allegati i preventivi (in originale e duplice copia) di almeno tre Ditte concorrenti e un quadro di raffronto nel quale siano evidenziate, in apposita colonna e per ogni voce di spesa, le ragioni della scelta. In linea di massima, i preventivi devono riportare prestazioni e caratteristiche costruttive simili o di logica comparazione e la scelta dovrà essere fondata sul criterio delle più favorevoli condizioni economiche (Prezzo). In caso contrario, la scelta dovrà essere adeguatamente e dettagliatamente illustrata e motivata.

Si sottolinea a tal fine l'assoluta necessità che i preventivi siano, per quanto possibile, omogenei ed agevolmente confrontabili; qualora le offerte non si basassero su dettagliati ed autonomi capitolati-programma o disciplinari di fornitura elaborati dal progettista, le relative spese generali saranno ridotte di 4 punti percentuali.

In fase di realizzazione del progetto è, comunque, consentito optare, a parità di caratteristiche costruttive e di prestazioni, per un'offerta anche economicamente meno vantaggiosa; in tali condizioni, è implicito l'impegno del beneficiario ad accollarsi totalmente la parte di spesa eccedente rispetto a quella fissata in sede di approvazione del progetto.

L'ufficio istruttore si riserva la facoltà, qualora insorgesse il dubbio sull'autenticità o veridicità dei preventivi, di acquisire informazioni presso le Ditte intestatarie o di esigere le referenze.

Qualora alla domanda fossero allegati meno di tre preventivi, il progettista deve dimostrare, mediante opportuna documentazione, che è stato impossibile reperire la prescritta terna.

– **Cartografia e disegni progettuali.**

In generale, il relativo corredo deve essere tale da consentire una rapida rilevazione delle opere che si intendono realizzare e di tutti gli elementi correlati ad un'interpretazione del computo metrico-estimativo.

Nel caso di progetti riguardanti strutture fisse, il corredo delle tavole deve essere costituito da:

- planimetria aziendale in scala opportuna (solitamente 1:10.000 o 1:4.000) con l'indicazione e ubicazione di tutte le strutture esistenti;
- Tavole relative alla pianta, alle sezioni ed ai prospetti dei fabbricati e degli impianti fissi; queste devono essere illustrative della situazione di fatto e di quella di progetto che devono essere rappresentate in scala adeguata e debitamente quotate. I dettagli costruttivi di rilevante importanza relativi ai fabbricati ed agli impianti vanno disegnati a parte.
- Documentazione attestante la proprietà o il possesso dell'area o delle strutture esistenti;
- Per le società o i Consorzi, è richiesta la delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto ed in particolare la scelta dei preventivi e dà mandato al legale rappresentante di presentarlo all'Amministrazione regionale per ottenerne gli aiuti.

All'atto della presentazione del progetto esecutivo, il richiedente deve produrre idonea documentazione antimafia o, nelle fattispecie previste dalla legge, dovrà essere avviata la procedura per la richiesta delle informazioni alla Prefettura competente per territorio.

### **2.11 Documentazione amministrativa**

Ai sensi dell'art. 21 bis della tabella - allegato B - annessa al D.P.R. 26.10.1972, n° 642, tutti i documenti allegati al progetto sono esenti da bollo.

### **2.12 Nomina del direttore dei lavori**

Nei casi in cui ricorre l'esigenza, il richiedente deve provvedere alla nomina del Direttore dei lavori. L'incarico deve essere conferito a professionista allo scopo abilitato che deve sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione. Oltre ai casi previsti dalla legge, la nomina del Direttore dei lavori è obbligatoria per l'ottenimento dell'anticipazione. Per conseguenza, detto adempimento può essere assolto anche dopo l'emissione del provvedimento di concessione dell'aiuto ma, comunque, prima dell'erogazione della prima rata di anticipazione.

Il direttore dei lavori può coincidere o no col progettista.

## **2.13 Procedure**

### **2.13.1 Preselezione e graduatoria regionale**

Le domande di finanziamento ed i relativi progetti sono ammessi all'istruttoria tecnico-amministrativa previa verifica della correttezza formale della documentazione presentata, della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità (da valutarsi in base alle dichiarazioni del richiedente) con assegnazione dei relativi punteggi.

Per singolo comparto del settore della trasformazione e commercializzazione di cui al punto 2.2.1 e seguenti, sarà redatta, entro 45 giorni a decorrere dalla data di scadenza delle presentazioni delle domande di finanziamento, la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata nel BURAS e di cui si darà avviso pubblico nei due quotidiani di maggiore diffusione in Sardegna.

In mancanza di ricorsi avverso tale graduatoria, che dovranno essere presentati con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, sarà predisposta la graduatoria definitiva che sarà approvata e pubblicata nel BURAS.

### **2.13.2 Accertamento sopralluogo ed istruttoria:**

Il sopralluogo deve essere eseguito dal funzionario istruttore alla presenza del richiedente e del progettista ed ha lo scopo di accertare in loco la situazione aziendale descritta nel piano aziendale, ma anche di chiarire eventuali punti oscuri o inevitabili dubbi sulle ipotesi del piano aziendale.

Sulla base delle risultanze del sopralluogo, il funzionario istruttore valuterà in linea generale la validità tecnica dell'iniziativa e la sua accoglibilità dal punto di vista giuridico-amministrativo e, in particolare, la compatibilità delle soluzioni proposte con le finalità dell'intervento e con le presenti direttive.

Il progetto sarà esaminato in dettaglio ed in tutti i suoi elaborati. In particolare, dovrà essere verificata: la rispondenza delle voci ed i prezzi con quelli del vigente prezzario; la corrispondenza tra le misure dei disegni e quelle del computo; il corretto dimensionamento dei locali e delle macchine e attrezzature; la concordanza tra i dati riportati nei vari atti amministrativi e tecnici; la completezza e la regolarità della documentazione allegata.

L'eventuale integrazione di documentazione, necessaria all'istruttoria tecnico-amministrativa della pratica, deve essere consegnata all'Ufficio competente, a pena di esclusione, entro i cinque giorni successivi alla data della richiesta.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario compilerà la relazione istruttoria sulla base di apposito modulo.

### **2.13.3 Provvedimento di concessione**

Il provvedimento di approvazione e finanziamento delle opere previste nel progetto, compilato sulla base delle risultanze istruttorie, indicherà in particolare:

- le modalità di erogazione dell'anticipazione;
- i termini concessi per la realizzazione dell'intervento (massimo 24 mesi dalla data di comunicazione al beneficiario del provvedimento);
- le eventuali autorizzazioni o certificazioni che il beneficiario dovrà presentare in sede di accertamento finale.

I tempi concessi per la realizzazione dell'intervento possono essere ridotti od incrementati per interventi di minore/maggiore entità o per particolari esigenze dell'Amministrazione.

### **2.13.4 Anticipazioni**

A richiesta del beneficiario, possono essere erogate anticipazioni nella misura dell'80 % dell'aiuto concesso; queste sono erogate in due rate secondo le seguenti procedure:

- la prima, pari al 70% dell'anticipazione concedibile, da erogare a seguito di presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori riguardante l'avvenuto inizio dei lavori;
- la seconda, pari al restante 30%, da erogare a seguito della presentazione di una specifica contabilità che attesti l'avvenuta esecuzione di una quota di lavori non inferiore al 50% rispetto ai lavori approvati.

Per ottenere l'anticipazione, i lavori devono avere inizio entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto. Nel caso che l'intervento consista nella sola fornitura ed eventualmente installazione di macchinari o attrezzature, alla medesima scadenza si deve aver dato corso alla stipula dei relativi contratti o all'emissione degli ordini alla Ditta fornitrice.

Preliminarmente all'erogazione dell'anticipazione, il beneficiario deve prestare, a garanzia della somma anticipata, apposita cauzione costituita da polizza fidejussoria assicurativa o bancaria; detta cauzione resterà operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione regionale. In alternativa alla cauzione, potrà essere adottato il sistema della firma congiunta istituito con delibera della Giunta Regionale del 21.02.1989 n. 9/7. (si tratta di un istituto riservato alla sole Società Cooperative; pertanto, la sua estensione dovrà essere autorizzata mediante altra deliberazione di giunta.).

L'erogazione delle anticipazioni è subordinata all'esito favorevole della regolarità della posizione del richiedente ai fini dell'antimafia.

In caso di mancata o parziale esecuzione e/o mancato accertamento delle opere e delle forniture previste in progetto, il concessionario dovrà restituire all'Amministrazione Regionale, in misura proporzionale ai lavori non realizzati e non accertati, l'anticipazione in argomento maggiorata del cumulo degli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla data di estinzione del mandato di pagamento, ai sensi degli articoli 1224; 1282 e 1284 del Codice Civile.

In sede di accertamento finale, qualora l'organo istruttore valutasse che il complesso dei lavori eseguiti parzialmente non costituisce un lotto funzionale, l'anticipazione deve essere restituita per intero con la maggiorazione di cui sopra.

### **2.13.5 Varianti**

Fermo restando il principio che la variante deve essere strettamente attinente al progetto principale e senza aumento di spesa, se il suo importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa, la medesima può essere approvata in sede consuntiva dal funzionario incaricato di eseguire l'accertamento di avvenuta esecuzione dell'opera.

Nel caso invece che superasse la soglia del 10% e comunque fino ad un massimo del 30% dell'importo ammesso a finanziamento, la variante deve essere sottoposta alla preventiva approvazione dell'Organo che ha istruito il progetto che provvederà all'emissione di uno specifico atto amministrativo.

La domanda di variante con il corredo di tutta la necessaria documentazione ed elaborati (tra questi ultimi riveste importanza primaria la relazione illustrativa della variante), devono essere presentati in tre copie.

Nel caso di richiesta di variante in corso d'opera, non è consentito avviare la realizzazione delle opere in questa preventivati prima della notifica del provvedimento di approvazione, salvo non si disponga dell'autorizzazione provvisoria.

Si sottolinea che l'importo corrispondente al 10% di cui sopra, demandato alla valutazione del collaudatore, è calcolato rispetto al minor importo tra la spesa ammessa in concessione e quella realizzata e contabilizzata.

Va inteso che l'approvazione preventiva della variante esclude la possibilità di ulteriori modifiche nella fase esecutiva dell'investimento; pertanto, in fase di accertamento finale, dovrà essere presentata una contabilità conforme alla perizia. In altri termini, le perizie di variante approvate in sede preventiva devono obbligatoriamente comprendere anche quelle modifiche che si

sarebbero dovute lasciare alla valutazione del funzionario incaricato di eseguire l'accertamento di regolare esecuzione dell'opera.

Per effetto della citata disposizione, secondo la quale la perizia di variante non può essere realizzata prima della formale approvazione, ad evitare dilatazione nel periodo di esecuzione delle opere e al fine di garantire al competente ufficio istruttore il giusto tempo tecnico per l'espletamento dell'istruttoria, la domanda di variante deve essere inoltrata entro un congruo termine che si ritiene non debba superare i 2/3 del termine fissato nel provvedimento di concessione per la realizzazione dell'investimento; superato questo limite dei 2/3 la perizia di variante sarà respinta.

All'uopo si precisa che, solo per comprovate migliorie tecnologiche e funzionali sopraggiunte dopo l'approvazione del progetto, saranno ammessi aumenti di prezzo delle macchine e attrezzature, utilizzando economie su altre voci di spesa. E' però necessario dimostrare la congruità dei nuovi prezzi con nuove offerte (almeno tre) comparabili. L'obbligo di presentare nuove offerte sussiste per tutte le nuove voci relative a impianti tecnologici, macchinari e attrezzature. Negli altri casi si farà riferimento ai prezzi ufficiali.

#### **2.13.6 Revoche**

Il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando:

- a) La ditta non abbia inoltrato, entro i termini previsti, la richiesta di collaudo dei lavori o non abbia avanzato formale istanza di proroga;
- b) L'Amministrazione, essendo trascorso il 50% del tempo utile per l'esecuzione dei lavori indicato nel provvedimento di concessione, accerti, nell'ambito di specifiche attività di monitoraggio, attraverso riscontri oggettivi che lo stato delle opere o della spesa siano inferiori al 25% rispetto all'importo complessivo dell'intervento ammesso a sussidio; nell'importo complessivo è considerato anche quello di contratti o di ordini già emessi ed in corso di fornitura.
- c) Scaduti i termini di esecuzione, in sede di accertamento finale si constati che la ditta, rinunciando arbitrariamente alla realizzazione di opere ammesse, abbia pregiudicato la riuscita dell'intervento;
- d) In tutti gli altri casi in cui la condotta della ditta o ragioni giuridico-amministrative connesse alla stessa abbiano compromesso il raggiungimento delle precipe finalità dell'intervento.

La revoca della concessione comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di

precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore. In alternativa alla revoca del provvedimento, nel caso di richiesta tardiva dell'accertamento finale, sarà operata una decurtazione del contributo in misura di € 200 per ogni mese di ritardo.

### **2.13.7 Proroghe**

In previsione di un ritardo nell'ultimazione dei lavori oltre il termine indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, è data facoltà al beneficiario di inoltrare apposita richiesta di proroga.

Questa deve essere formulata prima della scadenza indicata nel provvedimento di concessione e deve essere corredata di tutta la documentazione riguardante la contabilità dei lavori già eseguiti e di una relazione illustrativa dei motivi che hanno impedito la conclusione dei lavori e del programma temporale relativo all'esecuzione dei lavori residuali.

La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore alla metà di quello fissato nel decreto di concessione; è facoltà dell'Amministrazione concedere, in via eccezionale e, comunque, a seguito di gravi e fondate motivazioni non dipendenti dalla volontà del beneficiario, un'ulteriore proroga di durata equivalente a quella precedentemente autorizzata.

Trascorso il termine anche della seconda proroga, sarà disposta d'ufficio la verifica delle opere e degli acquisti già realizzati per la determinazione del saldo del contributo o della eventuale quota di anticipazione da recuperare.

### **2.13.8 Accertamento finale di regolare esecuzione**

Il termine utile per la presentazione della richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione viene indicato nel provvedimento di concessione e va calcolato a decorrere dalla data di notifica all'interessato dopo la registrazione da parte dell'Organo di Controllo.

Con la richiesta di accertamento di regolare esecuzione, che deve riportare gli estremi del provvedimento di concessione e il numero di posizione del progetto, devono essere presentati, in triplice copia ed anche su supporto informatico, la contabilità - parziale o finale - e il quadro di confronto tra il progetto approvato e la realizzazione, unitamente ad una copia o fotocopia di ciascuna fattura.

Devono, inoltre, essere presentati gli estratti conto riferiti alla spendita dell'anticipazione del contributo e la comunicazione della banca circa la chiusura del conto e il conteggio degli eventuali interessi netti maturati.

La contabilità deve rispecchiare il più possibile l'ordine di elencazione delle voci di spesa come nel computo metrico-estimativo approvato. L'importo fissato in concessione per le spese generali non può essere superato.

Gli originali delle fatture dovranno essere consegnati al Tecnico incaricato dell'accertamento, il quale provvederà ad apporvi il visto di ammissibilità. Vi saranno anche annotati gli estremi del provvedimento di concessione del contributo e saranno quindi resi al concessionario, dopo averli riprodotti in triplice fotocopia da trasmettere all'ufficio istruttore.

Unitamente alle fatture dovranno essere presentate le relative dichiarazioni a firma del venditore e dell'acquirente che attestino che l'oggetto della vendita è nuovo di fabbrica, che non esiste diritto di prelazione o patto di riservato dominio da parte del venditore e che il prezzo indicato in fattura è al netto di sconti e che non sono state né verranno emesse note di accredito.

La domanda di accertamento finale deve, inoltre, essere corredata di tutti gli elaborati esecutivi conformi a quelli di progetto; la medesima, inoltre, deve essere completa della seguente documentazione da produrre in triplice copia:

- copia dell'eventuale concessione/autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune;
- certificato di agibilità ovvero copia della richiesta, completa di allegati, con gli estremi di ricezione (data e protocollo) da parte del Comune;
- eventuale dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della legge n. 46/90;
- eventuali altre autorizzazioni (es.: Certificazione VVFF per la prevenzione incendi, collaudo statico strutture portanti, etc.).

Gli elaborati tecnici devono essere firmati dal beneficiario e dal direttore dei lavori.

Le spese generali devono essere comprovate da idonea documentazione.

Non potrà essere incaricato dell'accertamento finale di regolare esecuzione il funzionario che ha svolto l'istruttoria del progetto.

Presa visione della pratica ed accertata la sua regolarità, il funzionario incaricato concorderà con il beneficiario la data della visita in azienda e durante l'accertamento verificherà il riscontro con quanto approvato in concessione, la regolare esecuzione, la funzionalità e l'efficienza; per i fabbricati, le misure elementari ed i materiali impiegati, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la corrispondenza tra i disegni e la contabilità finale; per le macchine ed attrezzature la corrispondenza con le fatture, nonché la corretta installazione. Il funzionario incaricato non è tenuto ad effettuare il collaudo statico



delle strutture murarie, ma in presenza di eventuali lesioni nella muratura e nei solai dovrà sospendere l'accertamento e richiedere alla ditta di provvedere al collaudo statico, eseguito da tecnico qualificato. In fase di accertamento finale di regolare esecuzione non sono ammesse a liquidazione voci di spesa riferite a categorie di opere non previste in concessione.

Le economie realizzate non potranno in alcun caso essere destinate a voci di spesa escluse in sede istruttoria del progetto o della perizia di variante perché ritenute non ammissibili.

Le opere eseguite parzialmente sono ammesse a liquidazione esclusivamente se capaci di utile funzionamento e se coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di progetto.

Le risultanze dell'accertamento finale verranno riportate dal funzionario incaricato nell'apposito certificato di regolare esecuzione che costituirà parte integrante del provvedimento di liquidazione finale.

#### **2.13.9 Saldo**

Il saldo del contributo sarà inviato all'organo di controllo entro 90 giorni dell'acquisizione degli atti di accertamento.

#### **2.13.10 Altre disposizioni particolari**

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione nei cinque anni successivi all'acquisto di macchine, impianti, attrezzature, al fine di verificare l'effettivo possesso degli stessi presso l'azienda beneficiaria o, comunque, risultando questo cessato, di accertare se ciò è dipeso da naturale obsolescenza e/o comprovata rottamazione per causa di forza maggiore.
- Qualora tali controlli evidenziassero responsabilità del beneficiario è prevista l'esclusione del medesimo da ogni domanda di intervento pubblico per i successivi 10 anni.

### **2.14 VALUTAZIONE DEI PROGETTI: CRITERI E PRIORITÀ**

In relazione all'entità degli stanziamenti annuali previsti per la concessioni degli aiuti al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, viene redatta, per ciascuno dei comparti indicati al punto 1, apposita graduatoria delle domande di finanziamento giudicate ammissibili.

Per la valutazione dei progetti e la definizione della graduatoria relativa al singolo comparto si considerano alcuni parametri misurabili riguardanti le caratteristiche dell'azienda e del progetto; in particolare, si applicano i criteri di seguito riportati con l'indicazione dei relativi punteggi:

- Attività svolta nello specifico settore: (max 3 punti).  
Il relativo parametro è dimostrato dal certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A. allegato alla richiesta di finanziamento o, altrimenti, da apposita autocertificazione.  
Il punteggio di merito viene attribuito come segue:
  - Attività svolta da oltre 5 anni: punti 3;
  - Attività svolta da 3 a 5 anni: punti 1.
- Entità del fatturato: ai fini dell'attribuzione del punteggio si assume il parametro relativo al fatturato medio degli ultimi 3 anni desunto dai bilanci allegati alla richiesta di finanziamento.  
Il punteggio di merito viene attribuito come segue:
  - N° 1 punto per ogni €500.000,00 di fatturato;
  - N° 0,5 punti per fatturato la cui entità è determinata da una frazione dell'importo ultimo considerato;
- Numero delle unità fisse impiegate.  
Per la valutazione del parametro si fa riferimento alla dotazione di personale alla data di presentazione della richiesta di finanziamento.  
Il punteggio viene commisurato in ragione di:
  - N° 1 punto per ogni "modulo" costituito da cinque unità;
  - N° 0,5 punti per frazione del citato "modulo";
- Dotazione personale femminile impiegato  
Per la valutazione del parametro si fa riferimento alla dotazione di personale femminile alla data di presentazione della richiesta di finanziamento.  
Il relativo punteggio viene commisurato in ragione di N° 0,5 punti/unità;
- Portatori di handicap impiegati;  
Per la valutazione del parametro si fa riferimento al numero di portatori di handicap compresi nella dotazione di personale dell'impresa di trasformazione e commercializzazione alla data di presentazione della richiesta di finanziamento.  
Il relativo punteggio viene commisurato in ragione di n° 1 punto/unità;
- Superamento dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e, se del caso, benessere degli animali (che devono essere già rispettati al momento di presentazione della richiesta di finanziamento) previsti da norme comunitarie o nazionali e non ancora obbligatorie.  
Viene riconosciuta l'attribuzione di riconosciuti n° 2 punti qualora l'impresa di trasformazione e commercializzazione dimostri di possedere, in materia di ambiente, di igiene e, se del caso, di benessere degli animali, requisiti superiori a quelli minimi di cui al punto 2.5.2.;
- Aggregazione di linee di prodotto.  
Viene riconosciuta l'attribuzione di 2 punti alla proposta d'investimento che rappresenti aggregazione di linee di prodotto;
- Incremento di remunerazione della materia prima.

Viene riconosciuta l'attribuzione di n° 3 punti qualora si dimostri, sulla base dei dati riportati nei bilanci del triennio precedente la domanda, una tendenza all'incremento della remunerazione della materia prima.

- **Bancabilità dell'intervento.**  
Viene riconosciuta l'attribuzione di n° 2 punti all'istanza che dimostri, attraverso specifica attestazione rilasciata da un istituto di credito che deve essere tassativamente allegata alla domanda, la bancabilità dell'intervento per il quale si richiede il sussidio.
- **Solvibilità del richiedente.**  
Viene riconosciuta l'attribuzione di n° 5 punti all'istanza che dimostri, attraverso specifica attestazione rilasciata da un istituto di credito che deve essere tassativamente allegata alla domanda, di aver puntualmente fatto fronte agli obblighi derivanti dall'erogazione di finanziamenti per l'attuazione di interventi attinenti alle attività nello specifico comparto della trasformazione e commercializzazione di interesse del richiedente.

L'attribuzione dei punteggi e la compilazione della graduatoria saranno curate da un'apposita Commissione di valutazione.

Ai fini della compilazione della graduatoria, viene data priorità, a parità di punteggio, alla richiesta dell'impresa richiedente che vanta una più lunga attività nello specifico comparto della trasformazione.

## **2.15 ITER ATTUATIVO E CALENDARIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

Modalità, fasi e relativi tempi di realizzazione sono articolati come segue:

- a) Per l'anno 2002, l'istanza deve pervenire agli uffici competenti entro 30 giorni dalla data degli avvisi pubblicati nei due quotidiani di maggiore diffusione in Sardegna e nel sito Internet dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna. Per ciascun anno successivo, la domanda dovrà pervenire all'indirizzo che sarà indicato nel singolo bando/avviso dal 1 Gennaio al 31 Marzo.
- b) Selezione delle domande, formazione ed approvazione e successiva pubblicazione della graduatoria provvisoria regionale distinta per comparto: entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle medesime.
- c) La graduatoria provvisoria di ciascun comparto viene pubblicata nel BURAS; al fine di una maggiore pubblicità, la medesima graduatoria sarà inserita nel sito Internet della Regione Sardegna;
- d) Presentazione di eventuali ricorsi avverso alla suddetta graduatoria, loro esame ed approvazione della graduatoria definitiva: a termine di legge.

- e) La graduatoria definitiva di ciascun comparto viene pubblicata nel BURAS e, per estratto, nei due quotidiani di maggiore diffusione in Sardegna; al fine di una maggiore pubblicità, la medesima graduatoria sarà inserita nel sito Internet della Regione Sardegna;
- f) Presentazione, previa comunicazione scritta ai beneficiari, dei progetti esecutivi degli interventi approvati, completi di tutto il corredo della documentazione tecnica ed amministrativa prescritta nelle direttive: entro 90 giorni a decorrere dalla data della specifica comunicazione;
- g) Istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti, formazione della graduatoria definitiva regionale distinta per comparto ed approvazione dalla medesima da parte del Dirigente responsabile dell'istruttoria: entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dei progetti esecutivi;
- h) Emissione dei provvedimenti amministrativi di concessione degli aiuti ai beneficiari in graduatoria: 45 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria definitiva nel BURAS; (N.B.: in tale intervallo di tempo potranno essere proposti i ricorsi avverso al provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva).
- i) Presentazione della domanda di anticipazione sull'aiuto concesso: entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione del beneficio;
- j) Inizio lavori: ai fini della loro ammissibilità, i lavori devono essere avviati non oltre 120 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto;
- k) Dichiarazione termine lavori e presentazione documenti di spesa; domanda di collaudo e di liquidazione del saldo del contributo: sino ad un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione.
- l) L'accertamento di regolare esecuzione delle opere e liquidazione del saldo del contributo avverrà previa presentazione della relativa domanda.

**Nota:** La responsabilità dell'iter procedimentale può essere suddivisa tra i seguenti soggetti:

- Commissione assessoriale per quanto attiene alle fasi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- SRA o E.R.S.A.T. o altri Servizi Istruttori per quanto attiene a tutte le altre fasi.

In tali condizioni, che per altro necessitano di efficiente raccordo tra le diverse strutture, si realizza una corretta separazione delle rispettive responsabilità dell'intero procedimento.

Il raccordo tra le diverse strutture responsabili del procedimento appare indispensabile nella fase di passaggio tra l'approvazione della graduatoria definitiva e quella relativa all'istruttoria tecnico-amministrativa del progetto. Al riguardo, si ritiene che la fase di cui alla lettera d) possa essere avviata immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria; ciò consentirà un accorciamento del tempo complessivo dell'iter procedimentale.